

Roma, 1 dicembre 2009
Prot. 637

EV/pb

CIRCOLARE N. 123 / 2009
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO
→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI


OGGETTO

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di dicembre 2009.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: scadenario dicembre

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPTEL

LE SCADENZE di Dicembre 2009

Dettaglio scadenze del mese

Martedì - 1 DICEMBRE 2009

IRAP - Istanza di rimborso – Presentazione – Veneto

Per i contribuenti con domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata in Veneto, inizia a decorrere alle ore 12,00 il termine di sessanta giorni – secondo il programma stabilito con Provv. dell'Ag. delle Entrate 28 ottobre 2009 - per la presentazione dell'istanza di rimborso per anni pregressi delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e/o alle spese per il personale dipendente, c.d. deduzione forfetaria IRAP del 10% , ai sensi dell'art. 6 , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Mediante presentazione telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, del modello approvato con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009.

Giovedì - 3 DICEMBRE 2009

IRAP - Istanza di rimborso – Presentazione - Lazio (società)

Per i contribuenti società con domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nel Lazio, inizia a decorrere alle ore 12,00 il termine di sessanta giorni – secondo il programma stabilito con Provv. dell'Ag. delle Entrate 28 ottobre 2009 - per la presentazione dell'istanza di rimborso per anni pregressi delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e/o alle spese per il personale dipendente, c.d. deduzione forfetaria IRAP del 10% , ai sensi dell'art. 6 , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Mediante presentazione telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, del modello approvato con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009.

Mercoledì - 9 DICEMBRE 2009

IRAP - Istanza di rimborso – Presentazione - Campania (società)

Per i contribuenti società con domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata in Campania, inizia a decorrere alle ore 12,00 il termine di sessanta giorni – secondo il programma stabilito con Provv. dell'Ag. delle Entrate 28 ottobre 2009 - per la presentazione dell'istanza di rimborso per anni pregressi delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e/o alle spese per il personale dipendente, c.d. deduzione forfetaria IRAP del 10% , ai sensi dell'art. 6 , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Mediante presentazione telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, del modello approvato con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009.

Venerdì - 11 DICEMBRE 2009**IRAP - Istanza di rimborso – Presentazione - Lombardia (società)**

Per le società con domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata in Lombardia, inizia a decorrere alle ore 12,00 il termine di sessanta giorni per la presentazione dell'istanza di rimborso per anni pregressi delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi e/o alle spese per il personale dipendente, c.d. deduzione forfetaria IRAP del 10% , ai sensi dell'art. 6 , D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Mediante presentazione telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica, del modello approvato con Provv. dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009.

Martedì - 15 DICEMBRE 2009**IVA - Fatturazione differita - Emissione della fattura**

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

IVA - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad euro 154,94 (già lire trecentomila) - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695). Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Mercoledì - 16 DICEMBRE 2009**ICI - Imposta comunale sugli immobili - Versamento a saldo per il 2009**

Scade il termine per il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per il 2009 secondo i criteri previsti dall'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il versamento da eseguire è pari all'imposta dovuta per il 2009, al netto di quanto versato con la prima rata (con scadenza 16 giugno 2009).

Si ricorda che la prima rata ammontava al 50 per cento dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. (Vedasi la C.M. n. 3/FL del 7 marzo 2001).

codici tributo:

3901 : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale; **3902** : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per i terreni agricoli; **3903** : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per le aree fabbricabili; **3904** : Imposta comunale sugli immobili (Ici) per gli altri fabbricati.

IMPOSTA SOSTITUTIVA – Rivalutazione del T.F.R. – Versamento dell'acconto

Scade il termine di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di cui all'art. 2120 cod. civ.

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota dell'11 per cento mediante versamento in acconto entro il **16 dicembre** dell'anno in corso ed a saldo entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo.

L'acconto è stabilito nella misura del 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

Vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e la n. 78/E del 6 agosto 2001).

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **1712**.

ASSISTENZA FISCALE - Acconti d'imposta trattenuti da parte dei sostituti d'imposta – Versamento

Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF trattenuto sulla retribuzione di novembre a carico dei lavoratori dipendenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164; circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009).

codici-tributo:

4730 per irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta

ASSISTENZA FISCALE - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta – Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 21/E del 4 maggio 2009).

Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito, gli importi delle singole rate sono trattenuti mensilmente dal sostituto d'imposta, con la maggiorazione degli interessi.

codici-tributo:

4731 per IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

4730 per IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta

3803 per addizionale regionale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta

3846 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta – Mod. 730 - saldo

3845 per addizionale comunale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta – Mod. 730 - acconto

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Versamento

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente

IVA - Contribuenti mensili - Mese di novembre 2009 – Versamento

Scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **novembre 2009**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

IVA – Dichiarazioni d'intento ricevute – Comunicazione

Scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente (art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17).

INPS - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Vedasi la circ. INPS n. 201 del 4 dicembre 2000 per le causali-contributo da indicare nel modello di versamento.

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro 30 giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 novembre 2009, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 2,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale del 3 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

codici-tributo:

- 8904** per l'IVA;
- 8906** per le ritenute.
- 1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

Lunedì - 28 DICEMBRE 2009

IVA - Acconto di dicembre - Versamento

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto IVA, di cui all'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 405. La somma è dovuta a titolo di acconto:

- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;

- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all'art. 74, D.P.R. n. 633/1972.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a 103,29 euro.

N.B.: Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le scadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito:

- se la scadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell'art. 74, quarto comma, del medesimo D.P.R. n. 633 del 1972;
- se la scadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.

Interessi - Sul versamento dell'acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1 per cento (vd. C.M. 11 dicembre 1993, n. 40).

codici-tributo:

- 6013** per i contribuenti mensili;
- 6035** per i contribuenti trimestrali

IVA - Omesso versamento per importo superiore a 50 mila euro – Fattispecie penale

N.B. In relazione alla fattispecie penale dell'omesso versamento dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale se l'ammontare eccede 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta (art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), è stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato nell'omesso versamento dell'Iva "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo".

Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade il 28 dicembre, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento al 2008 qualora l'importo non versato entro la data del 28 dicembre 2009 sia superiore ad euro cinquantamila. (Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006).

Mercoledì - 30 DICEMBRE 2009

INVENTARI - Redazione e sottoscrizione

Scade il termine per la redazione del libro degli inventari per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello UNICO è scaduto il **30 settembre 2009**. (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 2217 codice civile).

SCRITTURE CONTABILI – Trascrizione sui libri

scade il termine per la stampa su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio 2008 per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello UNICO è scaduto il **30 settembre 2009**.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal **1° dicembre 2009**.

Codici - tributo:

115T - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga; **113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Giovedì - 31 DICEMBRE 2009

SOGGETTI IRES - Acconti d'imposta IRES ed IRAP – Seconda o unica rata – Versamento

Scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti di imposta per i soggetti all'IRES per i quali il mese di dicembre 2009 è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale.

IVA - Adempimenti di fine mese

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri

IVA – Autofatture

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

IRES – Comunicazione dell'opzione per la trasparenza fiscale

Scade il termine per la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate (esclusivamente per via telematica) per i soggetti che sono ammessi a fruire dei regimi:

- della trasparenza fiscale di cui all'art. 115, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata ai soggetti IRES;
- della trasparenza fiscale di cui all'art. 116, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria

La stessa comunicazione deve essere effettuata nelle ipotesi di rinnovo dell'opzione, entro il primo periodo d'imposta successivo al triennio di efficacia dell'opzione stessa (art. 5, D.M. 23 aprile 2004).

A norma del predetto decreto l'opzione deve essere esercitata da tutti i soci e dalla partecipata e si considera perfezionata con la comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte della società partecipata.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004.

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: L'acconto versato entro il 30 novembre u.s. ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

TOSAP / COSAP - Versamento rateizzato - Denuncia occupazione iniziata nel mese di dicembre